

STATUTO

Art. 1 – Denominazione

1. A norma dell'art. 18 della Costituzione Italiana e degli articoli 36 e seguenti del C.C. è costituita un'associazione di categoria non riconosciuta di diritto privato, denominata "Gruppo Imprenditori della Zona Industriale di Padova" (in breve GZIP) con sede in Viale dell'Industria 72 A, Padova.

L'eventuale trasferimento di sede, deliberato dall'Assemblea degli associati, così come l'apertura di unità locali, sedi secondari, altri luoghi di esercizio dell'attività, non costituiranno modifica del presente Statuto.

Art. 2 – Scopo

1. L'Associazione non ha fini di lucro, è apolitica ed apolitica. Durante la vita dell'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale salvo diversa disposizione di legge. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione degli scopi sociali.

2. L'associazione si prefigge di:

- coordinare nell'interesse generale l'azione degli associati, stabilendo, con la collaborazione di questi, i criteri e gli indirizzi da seguire sui problemi che riguardino il comprensorio della Zona industriale e Porto Fluviale di Padova e delle Zone Industriali del Veneto;

- collaborare con il Consorzio per la Zona Industriale e Porto Fluviale di Padova in ordine ai problemi e alle scelte che interessino il comprensorio della Zona medesima, e collaborare nello stesso modo con gli eventuali omologhi enti presenti nelle Zone Industriali del Veneto rappresentate da Gzip;

- farsi portavoce con gli enti pubblici delle problematiche relative all'area e agli associati iscritti;

- rappresentare e assistere gli associati nei rapporti intercorrenti con il Consiglio per la Zona Industriale e Porto Fluviale, con gli enti promotori dello stesso, con le amministrazioni pubbliche locali, nazionali, internazionali ed europee, e con gli eventuali omologhi enti presenti nelle Zone Industriali del Veneto;

- farsi portavoce con gli enti pubblici delle problematiche relative al territorio veneto, quando queste incidano direttamente o indirettamente sugli interessi degli associati o del territorio della Zona Industriale o omologhe;

- attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con soggetti Pubblici o privati per gestire direttamente impianti, attrezzature e spazi in genere, sia propri che di terzi, al fine di raggiungere lo scopo sociale.

L'associazione potrà svolgere ogni attività necessaria ed utile per il raggiungimento dello scopo sociale, anche di natura commerciale, con esclusione delle attività incompatibili con la propria natura giuridica nonché quelle espressamente vietate dalla legge.

Qualora funzionali al perseguimento degli scopi sociali, l'associazione potrà assumere, in via non prevalente, partecipazioni in società ed enti, associazioni, consorzi, altri organismi; essa potrà compiere tutti gli atti necessari e concludere ogni operazione di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, nessuna esclusa, realizzare pubblicazioni anche periodiche, legate alle finalità associative.

3. L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dalla libera elettività delle cariche associative nonché dall'obbligatorietà del rendiconto annuale. L'Associazione si potrà avvalere di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri associati, degli associati di altre associazioni ed enti con i quali siano in corso progetti di collaborazione nonché di volontari non associati; su decisione del Consiglio Direttivo, è ammesso il ricorso a forme di lavoro retribuito subordinato ed autonomo, prestato anche da parte degli associati.

Art. 3 - Durata

La durata dell'Associazione è fissata fino al 31/12/2100. La stessa potrà essere sciolta anticipatamente ovvero prorogata con delibera dell'Assemblea Straordinaria.

Art. 4 – Associati e domanda di ammissione

1. Il numero degli associati è illimitato. Possono aderire all'Associazione tutte le ditte o società industriali commerciali, artigianali o di servizi e liberi professionisti delle zone industriali del veneto, nonché le persone, società ed enti che si siano resi acquirenti di immobili da parte del Consorzio della zona industriale e del Porto fluviale di Padova ubicati nel comprensorio della zona stessa o delle zone industriali del Veneto.

2. Gli associati sono tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa Associazione ed in regola con il versamento della quota sociale.

3. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di associati, solo coloro che ne facciano richiesta scritta rivolta al Consiglio Direttivo. Viene espressamente escluso ogni limite temporale ed operativo al rapporto associativo medesimo ed ai diritti e doveri che ne derivano.

4. La validità della qualità di associato, efficacemente conseguita all'atto di presentazione dalla domanda di ammissione, è confermata con l'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo o da altro soggetto delegato dallo stesso organo amministrativo, il cui giudizio deve sempre essere motivato in caso di diniego e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea degli associati. L'accettazione, comunicata all'interessato, anche verbalmente, è seguita dall'iscrizione sul libro degli associati, da diritto immediato alla qualifica di "associato".

6. La quota o contributo associativo, uguale per tutti gli associati, viene stabilita dal Consiglio Direttivo e non può essere trasferita a terzi né rivalutata e si considera a fondo perduto.

Art. 5 – Diritti e doveri degli associati

1. Tutti gli associati godono, dal momento dell'ammissione, del diritto e dovere di contribuire alla realizzazione degli scopi sociali, di partecipazione alle assemblee sociali nonché, per gli associati maggiorenni, dell'elettorato attivo e passivo. Per gli associati diversi dalle persone fisiche l'esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo nonché le altre incombenze proprie della qualifica assunta sono esercitate dal legale rappresentante dell'ente aderente all'associazione ovvero da altra persona fisica dallo stesso delegata.

2. All'associato maggiorenne è riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 13.

3. La qualifica di associato dà diritto a frequentare la sede sociale nonché di partecipare liberamente alle iniziative sociali, nel rispetto anche degli eventuali regolamenti stilati dal Consiglio Direttivo.

4. Gli associati si impegnano a versare puntualmente la quota associativa, eventuali quote aggiuntive osservare lo Statuto, i Regolamenti, le delibere degli organi dell'Associazione e a non compiere atti contrari agli scopi sociali o comunque lesivi degli interessi e del prestigio del sodalizio.

5. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

6. Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli associati e uniformi sono le modalità associative, che sono volte a garantire l'effettività del rapporto associativo medesimo.

Art. 6 – Decadenza degli associati

1. Gli associati cessano di far parte dell'Associazione nei seguenti casi:

a) dimissione volontaria;

b) morosità di oltre due mesi del versamento richiesto della quota associativa e/o degli eventuali corrispettivi specifici;

c) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro colui che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall'Associazione, o che con la sua condotta costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;

d) scioglimento dell'Associazione.

2. Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c) assunto dal Consiglio Direttivo dovrà essere ratificato dall'Assemblea ordinaria. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato l'associato interessato, si procederà in contraddittorio con lo stesso ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea.

Art. 7 – Organi

1. Gli organi sociali sono: l'Assemblea degli associati, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario.

Art. 8 – Assemblea

1. L'Assemblea degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

2. La convocazione dell'Assemblea ordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo, da almeno un terzo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta, che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.

3. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in altro luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

Art. 9 – Diritti di partecipazione

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie tutti gli associati, senza limitazione alcuna, purché in regola con il versamento della quota sociale. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.
2. Ogni associato potrà rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un altro associato.

Art. 10 – Convocazione e compiti dell'Assemblea

1. La convocazione dell'Assemblea, sia essa ordinaria che straordinaria, dovrà aver luogo almeno 20 (venti) giorni prima mediante affissione di avviso nella sede sociale ed a scelta del Consiglio Direttivo con contestuale comunicazione agli associati a mezzo di avviso consegnato a mano, posta ordinaria, elettronica, fax, telegramma o altro mezzo di comunicazione che lo stesso riterrà più opportuno al fine di garantire la massima informazione. L'avviso di convocazione dovrà indicare giorno, luogo, ora dell'adunanza, sia in prima che in seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare. La seconda convocazione dell'Assemblea deve aver luogo almeno 1 ora dopo la prima.
2. L'Assemblea deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario.
3. Spetta all'Assemblea ordinaria deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione nonché sull'approvazione dei regolamenti sociali, la nomina degli organi direttivi e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'Assemblea Straordinaria e del Consiglio Direttivo.
4. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo ed in caso di sua assenza o impedimento da una delle persone legittimamente intervenute in Assemblea e designate dalla maggioranza dei presenti.
5. L'assemblea nomina un Segretario in persona di soggetto maggiorenne anche non associato. Tale nomina non è necessaria se il verbalizzatore è un Notaio.
6. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
7. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, acclamazione, scrutinio segreto o con modalità informatiche/telematiche stabilite dal Consiglio Direttivo prima della votazione.

Art. 11 – Validità assembleare

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli associati aventi il diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni associato ha un singolo diritto di voto.
2. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni associato ha un singolo diritto di voto.
3. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 12 – Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno 20 (venti) giorni prima dell'adunanza.
2. L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modifica dello Statuto sociale, atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione nonché qualsiasi altro atto di straordinaria amministrazione.

Art. 13 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da tre a quindici membri eletti dall'Assemblea degli associati e nel proprio ambito nomina il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario con funzioni di Tesoriere. Il Consiglio Direttivo rimane in carica, di norma, quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili senza limiti.
2. Possono ricoprire cariche sociali i soli associati maggiorenni in regola con il pagamento delle quote associative.
3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
5. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri, anche senza formalità.

Art. 14 – Dimissioni

1. Qualora nel corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più Consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'Assemblea degli associati per surrogare i mancanti. I Consiglieri nominati in sostituzione resteranno in carica fino alla scadenza originaria dei Consiglieri sostituiti.
2. Se per qualsiasi motivo viene meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto ed occorre far luogo alla sua integrale rielezione. In attesa delle nuove nomine, al Presidente uscente spetterà l'ordinaria amministrazione del sodalizio.

Art. 15 – Compiti del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
 - a) deliberare sulle domande di ammissione degli associati qualora tale funzione non sia stata dallo stesso delegata a specifici soggetti;
 - b) redigere il rendiconto economico e finanziario e provvedere alla programmazione delle attività sociali da sottoporre all'Assemblea degli associati per l'approvazione;
 - c) fissare le date e convocare le assemblee;
 - d) redigere gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'Assemblea degli associati per l'approvazione;
 - e) adottare i provvedimenti di radiazione verso gli associati, da sottoporsi ad approvazione assembleare;
 - f) attuare le finalità statutarie dando attuazione alle delibere dell'Assemblea degli associati;
 - g) gestione dell'Associazione;
 - h) deliberare l'apertura di Sportelli Gizip presso Zone Industriali del Veneto diverse dalla Zona Industriale di Padova;
 - i) deliberare ad iscritti all'associazione l'affidamento della gestione di Sportelli Gizip aperti presso Zone Industriali del Veneto diverse dalla Zona Industriale di Padova;
 - l) deliberare l'istituzione di Delegati, designati fra gli associati, a gestire specifici settori di Gizip.

Art. 16 – Il bilancio e libri sociali

1. Fatta eccezione per il primo anno di attività, gli esercizi dell'Associazione iniziano al 1 gennaio e chiudono al 31 dicembre di ogni anno: per ogni esercizio è predisposto un rendiconto economico e finanziario o bilancio per competenza, nonché la programmazione per le attività sociali per l'esercizio successivo.
2. Il Consiglio deve predisporre tempestivamente il rendiconto economico e finanziario (o bilancio) da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati che deve avvenire entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
3. Il rendiconto (o bilancio) deve restare depositato presso la sede sociale nei 20 (venti) giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione, a disposizione degli associati che ne vogliono prendere visione.
4. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo nonché il libro degli aderenti alla Associazione.
5. I libri dell'Associazione sono visibili da qualunque associato che ne faccia motivata istanza.

Art. 17 – Il Presidente

1. Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza della stessa di fronte ai terzi ed in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso.
2. Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente o nel più breve termine possibile, dopo tale intervento straordinario, convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
3. Il Presidente convoca e presiede le Assemblee ed il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità, ha potere di aprire, chiudere ed operare su conti correnti bancari e postali dell'Associazione.
4. Il Presidente cura la predisposizione del progetto di rendiconto annuale congiuntamente al Consiglio Direttivo, da sottoporre per l'approvazione all'Assemblea, corredandolo, ove necessario, di idonea relazione.

Art. 18 – Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Nei rapporti con i terzi, la sostituzione è ammessa con esibizione di delega scritta.

Art. 19 – Il Segretario

1. Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio direttivo, attende alla corrispondenza e come Tesoriere cura l'amministrazione contabile dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere autorizzato ad operare sui conti correnti dell'ente.

Art. 20 – Patrimonio

1. Il fondo comune dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono alla stessa a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati, imprese o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione e qualsiasi altra entrata coerente con l'attività del sodalizio.

2. Per il perseguimento dei propri fini l'Associazione potrà disporre delle seguenti entrate: a) quote, contributi e corrispettivi specifici degli associati; b) eredità, donazioni e legati; c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali; e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi; h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi, altri eventi; i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazione.

Le rendite e le risorse dell'Associazione devono essere impiegate esclusivamente per la realizzazione dei scopi statutari. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

Art. 21 – Scioglimento

1. Per deliberare sullo scioglimento o sulla liquidazione dell'Associazione è indispensabile, in prima convocazione, la presenza in Assemblea di almeno il 50% (cinquanta) degli associati con diritto di voto ed il voto favorevole dei 3/5 dei presenti. In seconda convocazione, l'Assemblea si considera validamente costituita ed atta a deliberare qualunque sia il numero degli intervenuti ed è sufficiente il voto favorevole dei 2/3 dei presenti. In entrambi i casi lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria degli associati, con voto personale, con esclusione di deleghe. Così pure la richiesta di convocazione dell'Assemblea Straordinaria per lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/5 degli associati con diritto di voto, con l'esclusione di deleghe.

2. L'Assemblea, al termine della procedura liquidatoria, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio sociale ovvero sulle modalità di copertura dell'eventuale perdita.

3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentita l'autorità preposta e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 22 Organi di Controllo

1. Il Collegio dei Proviviri e il Collegio dei Revisori sono organi facoltativi nominati dall'assemblea degli associati.

2. I Proviviri sono in numero da tre a cinque e i Revisori contabili sono in numero di cinque di cui tre effettivi e due supplenti. Almeno uno dei membri effettivi deve essere iscritto nel Registro dei Revisori legali. Sia i Proviviri che i Revisori contabili sono eletti dall'assemblea degli associati, con votazione a scrutinio segreto nel rispetto dei quorum costitutivi e deliberativi dell'assemblea ordinaria. Durano in carica per quattro anni e possono essere rieletti per un solo quadriennio consecutivo. Eventuali rielezioni sono ammesse trascorso un mandato di vacatio. Alla carica di Proboviro e di Revisore contabile possono essere candidati anche persone non associate purché in possesso di particolare affidabilità ed esperienza. Le cariche di Proboviro e di Revisore contabile sono incompatibili con tutte le cariche dell'Associazione e con quella di Presidente, Vice Presidente, altro membro del Consiglio direttivo.

3. I Proviviri e i Revisori effettivi sono invitati a partecipare alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo senza diritto di voto.

4. Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione e gli associati nonché tra gli associati stessi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, all'esclusiva competenza dei Proviviri: essi giudicheranno "*pro bono et aequo*" senza formalità di procedura e il loro lodo sarà inappellabile. Il deposito del ricorso ai Proviviri deve essere obbligatoriamente accompagnato, pena l'irricevibilità, dal contestuale versamento di una somma, a titolo di deposito cauzionale, con le modalità e di importo previsti nel Regolamento di attuazione del presente Statuto. La somma verrà restituita al soggetto ricorrente solo nell'ipotesi di accoglimento del ricorso; in caso contrario verrà destinata al finanziamento dei progetti associativi.

5. I Revisori vigilano sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione ed il loro Presidente, che è il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti, riferisce all'Assemblea con la relazione sul bilancio consuntivo. I meccanismi di controllo e revisione contabile sono rispettosi delle formule previste dall'ordinamento generale.

Art. 23 – Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto in Statuto, decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti ovvero si farà riferimento alle vigenti disposizioni legislative.